

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3769

—

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, ACHILLI, SALVATORE, MONDINO,
TROTTA, FIANDROTTI, ALBERINI, ACCAME***Presentata il 24 novembre 1982***Rivalutazione perequativa dei trattamenti pensionistici
liquidati ai lavoratori dipendenti fino al 30 giugno 1982**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella relazione al disegno di legge n. 3370, presentato dal Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri del tesoro, del bilancio e della funzione pubblica, si afferma, giustamente, che «I trattamenti pensionistici del personale statale si sono venuti differenziando nel tempo per una serie di cause che hanno determinato un progressivo ampliamento del divario tra le pensioni relative a cessazioni del servizio in epoche diverse».

Segue la indicazione dei provvedimenti che hanno avuto effetto sui pensionamenti da farsi e non su quelli già fatti, per spiegare l'adozione del provvedimento presentato, anche se esso non realizza il pieno equilibrio delle pensioni a causa delle note difficoltà finanziarie in cui si dibatte il Paese.

Ebbene, tutte le cose scritte per il settore statale, mutando i riferimenti legislativi, calzano a pennello per i pensionati del Fondo lavoratori dipendenti.

Infatti, per richiamare solamente i 3 eventi più incisivi sul divario affermato innanzi:

nel 1968 alla vecchia liquidazione contributiva si è sostituita quella retributiva ma della sostanziale riforma si sono giovati i nuovi pensionati ritoccando molto parzialmente le vecchie pensioni;

nel 1976 si istituisce l'adeguamento periodico delle pensioni col doppio meccanismo della dinamica salariale e dei punti di contingenza e si stabilisce che esso opera dal secondo anno successivo al pensionamento. Tale « carenza » è stata, in seguito eliminata ma di questo correttivo si sono giovati i pensionati del 1978, senza sanare la perdita già subita da quelli degli anni precedenti;

nel 1982, infine, viene modificato radicalmente il criterio per determinare la base pensionabile ma questo opera per le liquidazioni dal 1° luglio.

Per questa sola innovazione a parità di contribuzione e di periodo assicurati-

vo, si sono determinate differenze nell'ordine delle 150 mila lire, tra un pensionato del giugno ed uno del mese di luglio dello stesso anno.

Quando si ha presente ciò che innanzi abbiamo sintetizzato, diviene naturale pensare che il Parlamento non possa disattendere — per ragioni di equità e giustizia sociale — all'esigenza di una perequazione delle pensioni INPS così come si è pronunciato per quelle dello Stato, essendo valide le stesse motivazioni, esistendo le stesse legittimazioni, pervenendo ad esso le stesse sollecitazioni degli interessati fatte proprio dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

La situazione economica del paese ha certamente il suo peso e, come illustreremo in seguito, di essa si tiene conto nella programmazione della spesa, senza tuttavia elevarla a motivi di negazione della esigenza perequativa.

Vi è perciò un discorso politico da farsi alla luce del sole e che riguarda la distribuzione del reddito nazionale, parlando con lealtà anche ai lavoratori per quanto riguarda il rapporto reddito di lavoro-reddito di pensione come ha sostenuto il direttore del dipartimento scienze sociali dell'università di Parigi, Jean-Jacques Duperyroux, nella sua relazione alla conferenza internazionale sui problemi pensionistici europei tenutasi a Roma nei giorni 11-13 ottobre.

Ecco perché nella proposta si considera doverosa la solidarietà dei lavoratori in produzione verso i pensionati delle più remote epoche anche perché, in realtà, l'insufficiente reddito del genitore pensionato si riversa in termini economici sul figlio lavoratore con la differenza di aggiungere al primo la mortificazione di sentirsi di peso nei suoi confronti.

La platea degli interessati è di circa 1,8 milioni per le pensioni dirette e 500 mila per quelle di reversibilità sicché, ipotizzando un aumento medio di 90 mila lire mensili per le prime e di 54.000 per le altre, si prefigura una maggiore spesa di 2.500 miliardi.

Tenendo conto della maggiore contribuzione (valutabile in lire 500 miliardi)

e dislocando la spesa terminale dei restanti 2.000 miliardi nel biennio 1983-84 si può affermare giustamente che il problema perequazione è risolvibile e che la copertura finanziaria relativa non entra in collisione con la legge finanziaria del 1983 come non sta fuori della realtà italiana per gli anni successivi.

Infatti la proposta che sottoponiamo alla vostra attenzione comprende le indicazioni per le maggiori entrate correlate alla spesa del 1983 rinviando ai bilanci successivi lo stanziamento della eventuale differenza con la spesa terminale.

Passando alla specificazione della proposta diremo che:

a) con l'articolo 1 viene affermato il diritto alla rivalutazione perequativa con le misure differenziate per ciascuna delle 3 grandi fasce in cui si possono accorpate le 2.300.000 pensioni ante 1° luglio 1982 e precisamente:

pensioni fino ad aprile 1968, sulle quali operare l'aumento di lire 40.000 in cifra fissa e del 40 per cento sull'importo del rateo dicembre 1982;

pensioni decorrenti da maggio 1968 a dicembre 1977, sulle quali operare l'aumento di lire 40.000 in cifra fissa e del 20 per cento sull'importo del rateo dicembre 1982;

pensioni decorrenti dal gennaio 1978 fino a giugno 1982, sulle quali operare l'aumento del 20 per cento sull'importo del rateo dicembre 1982;

b) con l'articolo 2 si fissa la decorrenza del 1° gennaio 1983 per le 40.000 mila lire (24.000 per le reversibilità) con l'onere 1.300 miliardi e quella del 1° gennaio 1984 per l'aumento percentuale (ulteriore onere 1.200 miliardi) entrambi al lordo delle maggiori entrate di 1.500 miliardi per il 1983 ed anni successivi;

c) con l'articolo 3 si prevede l'aumento della contribuzione a carico del lavoratore per lo 0,50 per cento (entrate 500 miliardi);

d) con l'articolo 4 si dispone con delega al Governo per la parte tecnica, la misura fiscale per reperire mille miliardi circa a partire dal 1983.

Una considerazione finale riguarda la parte operativa che investe l'INPS. Già in altre circostanze alla manifestata sensibilità del Parlamento verso i pensionati (possiamo riferirci alla semestralizzazione, quadrimestralizzazione e trimestralizzazione della scala mobile e all'aumento delle 10 mila lire per le pensioni aventi oltre 780 contributi) si sono contrapposte preoccupazioni e previsioni negative sulla capacità e possibilità dell'Ente di far fronte all'innovazione. I fatti hanno dimostrato che non si erano dettate norme al di sopra e al di fuori della realtà tecnica-operativa dell'Ente.

Anche per gli adeguamenti, oggetto della presente proposta, non vi sono perciò impedimenti oggettivi sul piano operativo.

Possiamo quindi concludere la illustrazione con una nota di ottimismo per le sorti di questa proposta. Abbiamo fiducia che intorno ad essa si esprimeranno i consensi necessari per dare una risposta positiva ai 2 milioni e mezzo di pensionati che attendono dal Parlamento un provvedimento che renda meno grigi gli anni che a loro restano da vivere. Si tratta di 2 milioni e mezzo di autentici lavoratori che non hanno bagnato neppure un dito nel fiume dell'assistenzialismo sfociato dal vigente sistema pensionistico. E non è giusto che i guasti di questo ricadano su chi ha lavorato una esistenza producendo quei beni di cui la collettività nazionale ha fruito ed ancora fruisce.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con effetti economici dalle decorrenze indicate nel successivo articolo 2, le pensioni in essere al 31 dicembre 1982 sono aumentate in ragione del 20 per cento sull'importo del rateo in pagamento alla suddetta data, se liquidate con decorrenza compresa tra gennaio 1978 e luglio 1982.

Per quelle aventi decorrenza anteriore e liquidate col sistema retributivo all'aumento di cui al comma precedente si aggiungono lire 40 mila, se trattasi di pensione diretta, e lire 24 mila se di reversibilità.

Per le pensioni liquidate con il sistema contributivo l'aumento percentuale di cui al primo comma è elevato al 40 per cento ferma restando l'integrazione delle 40 mila o 24 mila di cui al comma precedente.

ART. 2.

Le integrazioni in cifra fissa sono corrisposte con decorrenza dal 1° gennaio 1983.

L'aumento percentuale è corrisposto dal gennaio 1984.

ART. 3.

Con effetti sul primo periodo di paga successivo al 1° gennaio 1983, la contribuzione a carico del lavoratore iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è aumentata dello 0,50 per cento.

ART. 4.

La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali maturati dal 1° gennaio 1983 viene elevata al 22 per cento.

Il Governo della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge è delegato ad emanare norme aventi valore di legge tendenti ad armonizzare il precedente disposto con la normativa vigente in materia fiscale per prevedere il diritto del contribuente di optare per la tassazione degli interessi lordi nel reddito globale.

ART. 5.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono quantificate annualmente le maggiori entrate derivanti dal precedente articolo 4 per il trasferimento di esse al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.